



CITTÀ DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi assistenziali di natura economica.

Le prestazioni di assistenza economica sono inscindibili dal contesto di una politica degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano sociale.

L'intervento economico ha carattere sussidiario e complementare rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a rimuovere le cause o ridurre lo stato di bisogno e lo stesso contributo viene erogato per il tempo necessario al superamento dello stato di necessità.

Il bisogno economico è quantificato e qualificato sulla base di una verifica delle risorse del nucleo familiare, come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e/o del soggetto in difficoltà, mediante la valutazione del Servizio Sociale professionale.

Art. 2 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Marcon che si trovino in condizioni di comprovato disagio socio-economico.

Per i contributi economici straordinari di sostegno al reddito destinati ad interventi sul disagio abitativo (art. 7.3, lettera B) i richiedenti devono risiedere nel Comune di Marcon da almeno 2 anni.

Destinatario dell'intervento è il nucleo familiare del richiedente il contributo di sostegno al reddito in possesso dei requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e s. m. ed i., così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

Le tipologie di intervento economico erogabili sono le seguenti:

- contributo economico (cfr. artt. da 4 a 11);
- contributo economico per attività motoria disabili (cfr. art. 12)
- contributo economico per trasporto disabili (cfr. art. 13)
- contributo economico per soggiorni estivi disabili (cfr. art. 14)
- contributo economico per soggiorni estivi anziani (cfr. art. 15)

Art. 4 – CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici di sostegno al reddito rappresentano una misura straordinaria non obbligatoria nell'ambito degli interventi dei Servizi competenti del Comune di Marcon e si distinguono in:

A. Contributi economici di sostegno ordinari (art 7.2): intervengono per far fronte a situazione di marginalità, povertà e vulnerabilità.

Nelle situazioni di marginalità, gli interventi sostengono condizioni di non soddisfacimento dei bisogni primari e per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata.

Nelle situazioni di povertà e vulnerabilità, gli interventi sostengono condizioni in cui, anche a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, e pur in presenza di almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa, potenziale percettore di reddito, si verifichino circostanze di assenza o carenza di redditi da lavoro tali da non soddisfare i bisogni primari.

B. Contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo (art. 7.3): intervengono in via straordinaria per integrare il reddito del nucleo familiare,

al fine di affrontare determinate e definite categorie di spese necessarie e non sostenibili dalla capacità economica del nucleo familiare.

Art. 5 – REQUISITI DI ACCESSO

Hanno accesso agli interventi di sostegno al reddito di cui al precedente articolo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art. 2, appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico valutate tramite il valore dell'ISEE di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..

Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici di sostegno ordinari dovrà essere pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima erogata dall'INPS.

Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo non dovrà superare l'importo di 13.000 euro.

Art. 6– MOTIVI DI ESCLUSIONE ALL'ACCESSO

Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno al reddito di cui al precedente articolo 4:

1. non possedere i requisiti di cui agli artt. 2 e 5;
2. avere un patrimonio mobiliare superiore ai 3.500 euro (risultante da attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);
3. possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
4. avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40 CV).

Oltre ai motivi descritti ai punti precedenti, costituiscono motivo di esclusione dall'accesso ai contributi straordinari finalizzati a contrastare il disagio abitativo (art. 7.3) le seguenti condizioni:

1. mancanza di regolare registrazione del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
2. appartenenza dell'immobile, oggetto del contributo, alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. titolarità o contitolarità, da parte del richiedente l'intervento o di un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile - in Italia o all'estero - fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, salvo documentata e giustificata indisponibilità del bene in toto o pro quota.

Art. 7 DESCRIZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

7.1 Patto con l'Amministrazione

L'erogazione dei contributi economici di sostegno al reddito, di cui all'art. 4, è determinata da una valutazione socio-economica multidimensionale e subordinata alla sottoscrizione del patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento.

Il patto con l'Amministrazione deve contenere obiettivi da raggiungere, azioni da svolgere e impegni da assumere nel percorso stabilito dai Servizi competenti, finalizzato a rafforzare l'inclusione sociale e/o ad accrescere l'autonomia economica del nucleo familiare destinatario.

Prevede, inoltre, le modalità di erogazione dei contributi di sostegno al reddito.

Il patto può prevedere azioni attive finalizzate all'inserimento lavorativo (azioni di ricerca lavoro, partecipazione a corsi di formazione e/o a lavori socialmente utili ed altro) da parte dei membri del nucleo familiare senza lavoro e potenziali percettori di reddito da attività lavorativa.

Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel patto, per cause imputabili alla volontà dei soggetti, è causa di cessazione dell'erogazione dei contributi economici e può inibire l'accettazione di nuove domande di contributo di sostegno al reddito.

7.2 Disciplina dei contributi economici di sostegno ordinari

L'importo massimo erogabile in un anno per i contributi economici di sostegno ordinari, corrisponde alla differenza tra il fabbisogno potenziale espresso in ISE (che si ottiene dalla soglia ISEE per

l'accesso moltiplicandola per il parametro della scala di equivalenza, comprese le maggiorazioni applicabili alla stessa) e il valore ISE certificato del nucleo richiedente.

Nella determinazione dell'importo massimo erogabile va tenuto conto di ogni altro sostegno, agevolazione ed esenzione di natura economica percepito dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Marcon.

I contributi economici di sostegno ordinari sono di norma erogati con cadenza mensile.

L'importo massimo erogabile nei 12 mesi è comunque fissato a 3.000 euro.

In presenza di condizioni di bisogno eccezionali, impreviste, provate e motivate, al fine di prevenire situazioni a rischio di grave disagio sociale, in via eccezionale il valore massimo dell'importo da erogare è derogabile previa adeguata istruttoria firmata da tutti gli Assistenti Sociali di riferimento e approvata dal responsabile del servizio sociale.

Qualora la situazione reddituale effettiva al momento della presentazione della richiesta di intervento di sostegno al reddito sia variata sostanzialmente, rispetto a quella dichiarata ai fini dell'ISEE ordinario, verrà richiesto l'ISEE corrente.

I familiari non conviventi sono coinvolti, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico.

Al riguardo i Servizi competenti provvedono ad informare il richiedente sul diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del CC.

I contributi erogati hanno durata massima di 12 mesi rinnovabili.

Concluso il progetto di presa in carico definito nel patto e le relative erogazioni del contributo, il beneficiario non può ripresentare domanda per un nuovo intervento di sostegno al reddito prima che siano trascorsi 4 mesi dall'ultima erogazione del medesimo intervento.

Qualora il beneficiario diventi destinatario di altre misure di sostegno al reddito, finalizzate all'inserimento lavorativo, l'erogazione del contributo del Comune di Marcon può continuare per una durata massima di 3 mesi.

7.3 Disciplina dei contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite o a contrastare il disagio abitativo.

I contributi economici straordinari descritti nel presente articolo sono destinati ad integrare il reddito del nucleo familiare in situazione straordinarie ed eccezionali e, in ogni caso, per determinate categorie di spese.

I contributi economici straordinari sono finalizzati a:

- A. sostenere spese definite;
- B. contrastare il disagio abitativo.

A. Ogni spesa che gode di contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite deve essere debitamente documentata e presentata ai Servizi competenti.

Le spese definite possono riguardare:

1. bollette luce, acqua, gas, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
2. spese per trasloco;
3. spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
4. spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
5. spese per buoni mensa o trasporto scolastico dei minori;
6. spese per centri estivi, attività sportiva o altre necessità dei minori.

Richieste relative a spese diverse da quelle elencate sono valutate in relazione alla situazione complessiva sociale ed economica presente nel nucleo e vanno, in ogni caso, adeguatamente motivate.

L'importo massimo erogabile in un anno per i contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite è di 600 euro da erogarsi in una o più soluzioni nell'arco dei 12 mesi. In ragione di particolari, motivate e provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti, attestate dai Servizi competenti, il valore massimo erogabile è di 1.200 euro.

B. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, riguardano i seguenti interventi:

1. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
2. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
3. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione per 3 mesi;
4. contributo al pagamento del canone di locazione per 3 mesi;
5. interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
6. sanatoria spese condominiali per inquilini ERP, al fine di evitare la perdita dell'alloggio (per il requisito reddituale di accesso si fa riferimento alle fasce previste dalla L.R. 39/2017 e successive modificazioni e integrazioni);
7. sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) degli inquilini del mercato privato al fine di prevenire condizioni di sfratto.

I valori massimi erogabili per i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo sono indicati nella seguente tabella:

Interventi	Massimo erogabile in euro
Intervento 1	2.500
Intervento 2	2.500
Intervento 3	2.500
Intervento 4	2.500
Intervento 5	5.000
Intervento 6	5.000
Intervento 7	5.000

In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale i valori massimi degli importi erogabili, con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, sono derogabili previa adeguata istruttoria firmata da tutti gli Assistenti Sociali di riferimento e approvata dal Responsabile del servizio sociale.

Deroghe ai requisiti di accesso (art. 5) e alla sottoscrizione del Patto (art. 7.1), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate in condizioni di disagio abitativo derivante da incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

Art. 8 DEBITI VERSO IL COMUNE

Qualora il soggetto richiedente e/o il nucleo familiare destinatario degli interventi si trovi in condizione debitoria verso il Comune di Marcon, l'erogazione effettiva dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata alla valutazione, da parte dei Servizi competenti, del previo pagamento di quanto dovuto. La valutazione non deve prescindere dai principi fondamentali della Costituzione Italiana contenuti negli articoli 2, 3 e 38.

Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

L'erogazione dei contributi può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, qualora il Patto con l'Amministrazione posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari e qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi e alle responsabilità di cui all'art. 7.1.

A seguito di valutazione del Servizio Sociale, i contributi economici possono essere sostituiti, a parità di valore, dalla fornitura di beni e/o servizi e/o dal pagamento di spese con onere economico a carico dell'ente. In questo caso la liquidazione dei contributi verrà effettuata a favore del fornitore.

Art. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

E' responsabilità ed obbligo dei destinatari dei contributi:

- a) comunicare tempestivamente al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della presentazione della domanda;
- b) documentare la disponibilità alla ricerca di un lavoro attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego competente per territorio nonché ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro, anche se a tempo determinato, part-time e occasionali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. b) non sono richiesti:

- a) ai figli che, anche se maggiorenni, stanno concludendo l'iter di formazione secondaria superiore fino ad un max di 20 anni d'età; a coloro che attendono alla cura dei figli entro l'anno di età o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92 che necessitano di assistenza continuativa;
- b) a coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 11 – DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

I richiedenti il contributo economico sono tenuti a presentare:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente e relativa DSU;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno/disagio del richiedente o del suo nucleo.

In caso di eccezionale e motivata impossibilità alla presentazione del modello ISEE l'ufficio procede alla simulazione del modello tramite portale INPS.

Art. 12 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' MOTORIA DISABILI

L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata dell'interessato, può concedere contributi economici per l'attività motoria riconoscendo la stessa come forma di supporto alla disabilità.

Per l'accesso a detto contributo va prodotta la seguente documentazione:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (tipo b);
- certificazione di invalidità o handicap L. 104/92 rilasciata dall'apposita Commissione AULSS di appartenenza;
- dichiarazione del medico del Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale, oppure di altro Medico Specialista competente per materia che attesta la necessità dell'attività motoria.

Il contributo verrà liquidato per una somma pari al 75% della spesa sostenuta e debitamente documentata, per un massimo di € 500,00 annui.

Il predetto contributo verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Richieste di contributo per altre forme di attività a supporto della disabilità, verranno valutate dal Servizio Sociale Professionale con le stesse modalità di cui al presente articolo.

Art. 13 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO IN PROPRIO DISABILI

L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata dell'interessato, può erogare un contributo economico anziché organizzare un servizio con apposito prestatore, qualora risulti più conveniente

e in armonia con progetto personalizzato condiviso con l'assistente sociale.

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (tipo b).

I beneficiari di tale contributo economico sono i cittadini di cui al precedente art. 2 in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3, che non abbiano autonomia negli spostamenti e che necessitino di un trasporto individualizzato. (detti requisiti dovranno risultare dal sopra citato P.I.).

La documentazione da produrre è la seguente:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (tipo b);
- percorso con indicazioni dei chilometri;
- attestazione mensile frequenza scolastica (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria inferiore).

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- rimborso chilometrico spese calcolato sulla base delle tabelle ACI;
- € 2,50 a intervento intendendosi per intervento l'andata o il ritorno dell'alunno disabile verso la scuola frequentata.

Il predetto contributo verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Art. 14 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGIORNI ESTIVI DISABILI

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e con certificazione di invalidità o di handicap di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, possono fare richiesta di un contributo economico per i soggiorni estivi.

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE socio – sanitario o ristretto non superiore alla soglia Regionale per accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (tipo b).

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- rimborso del 50% delle spese sostenute per un contributo massimo di € 500,00 annui.

La documentazione da produrre è la seguente:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- ISEE socio - sanitario o per minorenni non superiore alla soglia Regionale per accesso all'Impegnativa di Cura Domiciliare (tipo b);
- documentazione delle spese sostenute.

Il predetto contributo verrà erogato solo in relazione alle spese sostenute dalla persona disabile, a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Art. 15 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI

I cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 e con più di 65 anni, che partecipano ai soggiorni climatici estivi organizzati dall'Amministrazione comunale possono fare richiesta di un contributo economico per i soggiorni estivi.

Il contributo verrà erogato per un solo turno agli utenti che chiederanno di partecipare al doppio turno di soggiorno e di non verrà erogato per chi pagherà il supplemento per la camera singola;

Per l'accesso a detto contributo va prodotto un ISEE ordinario non superiore a € 13.000,00.

Il contributo economico di cui al presente articolo verrà determinato sulla base delle seguenti fasce ISEE:

Valore ISEE	Percentuale contributo sul costo del soggiorno climatico
inferiore a 4.500,00 euro	100%
da 4.500,01 a 6.500,00 euro	80%
da 6.500,01 a 8.500,00 euro	60%
da 8.500,01 a 10.500,00 euro	40%
da 10.500,01 a 13.000,00 euro	20%
superiore a 13.000,00 euro	nessun contributo

La documentazione da produrre è la seguente:

- domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente e relativa DSU;
- documentazione delle spese sostenute.

Il predetto contributo verrà erogato a seguito di istruttoria firmata dal responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Art. 16 – ISTRUTTORIA

Il cittadino presenta domanda su apposito modulo, corredato dalla documentazione richiesta in relazione allo specifico contributo.

Gli interventi sono erogati a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, che svolge le opportune verifiche, predispone ove necessario il Patto con l'Amministrazione condividendolo con l'interessato e propone l'intervento da realizzare.

L'istruttoria viene definita in armonia con i regolamenti dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale ovvero dal momento in cui la domanda viene corredata della documentazione necessaria. Tutti i contributi di cui al presente regolamento verranno erogati a seguito di istruttoria firmata dal Responsabile del procedimento e successiva determinazione del Responsabile di Settore.

Il Servizio Sociale comunicherà per iscritto l'esito dell'istruttoria agli interessati e l'eventuale modalità di erogazione del contributo.

Art. 17 – LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Il Servizio Sociale trasmetterà alla Giunta Comunale report quadrimestrale sull'importo dei contributi erogati rispetto alla disponibilità di bilancio.

Art 18 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli ed alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.

Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione, ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.

Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei richiedenti verranno inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

Il Comune di Marcon è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dall'ufficio Servizi Sociali. Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D. Lgs 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

Il presente regolamento viene altresì ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la generale conoscibilità.

Con l'approvazione del presente regolamento comunale viene abrogato il precedente Regolamento.

Le domande di accesso ai contributi economici che perverranno dopo l'adozione del presente Regolamento verranno da subito istruite con i criteri individuati.

La Giunta Comunale ha la facoltà di aggiornare annualmente gli importi e i parametri previsti per la determinazione e l'erogazione dei contributi del presente regolamento.